

ATTORNO A CULTURA GIURIDICA GRECA E TRADIZIONE OCCIDENTALE. DEMOCRAZIA, GIUSTIZIA, PRODUZIONE DEL DIRITTO

Emanuele Stolfi

(Università di Siena)

Sommario: 1. Non solo Roma. – 2. Eredi dell'eccezione. – 3. I modelli e la storia. – 4. *Graecum est, legitur.* – 5. Significati e significanti, attraverso i secoli. – 6. Democrazia, politica e produzione normativa. – Nota bibliografica.

1. *Non solo Roma*

La profonda gratitudine per Giuseppe Falcone – l'amico fraterno cui si deve l'organizzazione di questo ciclo d'incontri – non è dettata solo dal suo invito a prendervi parte, ma anche dalla scelta del tema che egli ha voluto affidarmi. Muovendo da un'idea ampia e inclusiva di 'fondamenti del diritto europeo', a me particolarmente congeniale, lo scolarca palermitano ne ha infatti esteso la trattazione anche a quanto, in senso stretto, non è romano né 'romanistico' – come invece nella frequente denominazione dell'insegnamento, anche nella sede ove io lo impartisco.

Da qui la sua esortazione a illustrare una serie di dati propri della realtà giuridica greca, e in particolare dell'Atene 'classica': la morfologia di fondo di quell'esperienza; alcuni valori percepiti allora come preminenti, con le innumerevoli rivisitazioni a cui poi si sono prestati; certi lasciti, particolarmente fortunati e durevoli, al nostro vocabolario istituzionale; i più incisivi tratti di alterità rispetto al paradigma romano. Un discorso complesso, come è facile intuire, e che ho dovuto necessariamente condurre – considerato anche l'uditorio cui era destinato – per sommi capi, senza troppo addentrarmi nelle infinite questioni che si aprono attorno a ciascuno dei punti intercettati, o anche solo sfiorati.

Ora che mi è offerta la possibilità di fissare, nella pagina scritta, le considerazioni formulate ‘a braccio’ nella giornata palermitana, non vorrei stravolgerne l’impianto – il quale, pur coi suoi molti limiti, mi è sembrato di una qualche efficacia, come attestato dal vivace dibattito che ne è seguito.¹ Rinuncio, perciò, alla tentazione di sovraccaricare la ricognizione di analisi testuali e discussioni storiografiche. Il lettore, interessato alle ragioni che mi hanno condotto ad assumere certi orientamenti, potrà agevolmente risalirvi tramite l’indicazione degli studi, altrui e miei, che ho richiamato nella *Nota bibliografica* posta in calce a questo contributo.

Non solo Roma, dunque, per chi si muova nella prospettiva dei ‘fondamenti del diritto europeo’. Evito di dilungarmi, in questa sede, sul significato del sintagma. Credo sia sufficiente precisare come ‘fondamenti’ non equivalga a ‘nozioni principali’ ma neppure veicoli necessariamente un giudizio di maggior valore per quanto situato all’‘inizio’ – come se ciò che proviene dall’esperienza antica dovesse, solo per questo, rivestire un’importanza maggiore di quanto è stato proprio di stagioni successive. I ‘fondamenti’ cui si allude sono tali, evidentemente, in ottica storica: costituiscono le basi, ma stratificate e molteplici, su cui riposa la tradizione giuridica dell’Occidente. Se vogliamo, sono le ‘radici’ – ma al netto di ogni retorica spesso alimentata dal ricorso a tale vocabolo – della nostra identità *sub specie iuris*.

Che poi, nell’allestirla, Roma abbia concorso in modo decisivo, mi sembra davvero difficile da contestare – né certo deve essere letto in tal senso il richiamo ad altre matrici antiche che vi abbiano influito. Si è parlato, con legittima enfasi, dell’«invenzione» romana di una sintassi sociale – anche e soprattutto nella sua dimensione ‘privata’ –, messa a punto da un ceto di specialisti, connotata da uno spiccato carattere ‘formale’ (quella razionalità appunto «formale» cui Weber avrebbe dedicato riflessioni illuminanti) e che progressivamente si delineò quale una funzione autonoma, distinta da politica, religione e morale. Tutto ciò rappresenta una prestazione peculiare di quell’esperienza, senza eguali in altri scenari del Mediterraneo antico – ove neppure è dato rinvenire, come vedremo, figure pienamente assimilabili a giuristi.

¹Fra i suoi animatori mi piace ricordare, accanto a Gianfranco Purpura e agli altri romanisti siciliani, due cultori del diritto positivo dalla straordinaria sensibilità storica: l’amministrativista Marco Mazzamuto e il civilista Luca Nivarra. Il dialogo che, in questa e altre circostanze, è stato possibile instaurare con entrambi mi sembra davvero incoraggiante: esempio felicissimo di quelle interlocuzioni che, senza affatto snaturare i rispettivi stili di lavoro, si aprono allo storico (anche) dei diritti antichi, ove questi non si compiaccia del proprio isolamento.

Il carattere determinante del contributo romano, dunque, non può essere rimosso né attenuato. Ma ciò ovviamente non significa che sul modo occidentale di concepire il diritto abbia effettivamente inciso solo quella realtà, o che altre non vi potessero fornire apporti rilevanti. Meriterebbe anzi interrogarsi a fondo – assai più di quanto sinora sia accaduto – sulle ragioni per cui la nostra identità giuridica, a partire dal laboratorio medievale, si è formata tramite una serrata rimediazione del *Corpus iuris*, sino al suo diretto recupero a livello di vigenza normativa, senza invece coinvolgere le fonti greche. Le ragioni linguistiche e politiche, usualmente invocate per dar conto di questa selezione, non mi sembrano sufficienti a giustificare un'opzione tanto drastica. C'è stato piuttosto, io credo, un fenomeno più complesso, da ricondurre alla dinamica di quanto – col lessico di storici e antropologi – diremmo «invenzione della tradizione» o «costruzione dell'identità» (la quale, giova ricordarlo, è sempre una questione di scelte, individuali o collettive; non un dato oggettivo, inscritto nella 'necessità' delle cose).

Guardare esclusivamente a Roma – anche in contesti che dalla filosofia politica e dalla cultura retorica greca iniziavano ampiamente ad attingere, nonostante le difficoltà del *medium* linguistico –, muoveva verosimilmente da una percezione, implicita quanto determinante (e anche fondata, in larga misura). La percezione, cioè, che solo col lavoro della giurisprudenza romana si fosse espressa un'autentica vocazione a tradurre atti di potenza in tecniche e categorie cognitive – quasi viventi di vita propria e provviste di una loro 'neutralità', reale o almeno asserita (ma non per ciò meno significativa). Proprio questo consentiva il pieno recupero di figure, regole e soluzioni messe a punto dai Romani, col loro trapianto in contesti profondamente diversi da quelli in cui erano sorte: a partire dal mondo feudale sino agli Stati assoluti seicenteschi e alla Germania del XIX secolo. Esattamente quanto non poteva avvenire per le soluzioni giuridiche che i Greci avevano approntato, nell'esercitare *technai* – come quella legislativa (*nomothetiké*) e giudiziaria (*dikastiké*)² – tutte interne alla sfera del politico (*politikón*), e che era perciò assai difficile esportare fuori da quella cornice istituzionale.

² Riecheggia la terminologia adottata soprattutto da Platone. In *Gorgia* 520b egli enunciava apertamente, pur se solo in via incidentale, la superiorità della prima *techné* sulla seconda. La subordinazione dell'«arte di presiedere ai giudizi» a quella «regale», ossia del ben governare e dare buone leggi, viene affermata – almeno in riferimento al mitico legislatore cretese – anche in *Minosse* 320b-c. In *Clitofonte* 408b troviamo invece, da parte di Socrate, una tendenziale assimilazione fra «arte di governare gli uomini» e «arte giudiziaria». Prescindo qui, evidentemente, da ogni discussione circa l'effettiva paternità di queste ultime due opere platoniche.

Nel mondo del diritto, come in molti altri, l'identità si presenta quindi come «un fatto di decisioni» – non di rado realizzate tramite «re-cisioni», poiché vari elementi di quanto è alle nostre spalle vengono eliminati (per dirla con Remotti e Bettini) tramite «una spietata lama identitaria». Anche nella vicenda dei 'fondamenti del diritto europeo' – per come storicamente dispiegata, prima che nella riflessione condotta di recente su di essi – cogliamo un processo di selezione e di oblio: costitutive intermittenze della memoria, col contestuale sacrificio a Mnemosyne e Lete cui sempre ricorre chi costruisce un 'sé' rispetto agli 'altri'. In merito a questa 'retorica dell'identità' – in ogni senso, non necessariamente dispregiativo – occorre interrogarsi su cause e forme di attuazione, ma anche riportare alla luce elementi per molto tempo lasciati deliberatamente sullo sfondo. Che è poi un modo di recuperare la storia, a lungo resa opaca dalla tradizione – come è stato osservato, in particolare, riguardo all'effettiva parabola della giurisprudenza romana, oscurata per secoli dallo straordinario successo della silloge giustiniana che ne vagliò e trasmise l'eredità testuale. Ma anche una strada per rileggere la tradizione stessa in chiave critica: unico approccio davvero in grado di rivitalizzarla, evitando che essa si riduca a passiva ricezione di un polveroso repertorio di dettagli eruditi.

È appunto con questo spirito che al discorso sui 'fondamenti del diritto europeo' può contribuire l'analisi di quanto evocato già nel titolo del mio intervento: la 'cultura giuridica' greca. Sintagma che impiego in un'accezione ben precisa: a marcare – ancor più che in merito ad altri scenari storici per i quali ne è stata suggerita l'adozione – una forte specificità: ossia la circostanza che davanti al mondo delle *poleis* lo storico del diritto non può arrestarsi al semplice dato normativo e neppure alla prassi giudiziaria, ma deve necessariamente aprirsi a quella sorta di 'giuridicità diffusa' che emerge soprattutto nell'Atene democratica. Qui, infatti, all'assenza di un ceto di giuristi – un'assenza ingombrante ma poi non troppo sorprendente, come vedremo – fa da contraltare una pluralità di intellettuali (poeti, tragediografi, filosofi, storici, retori, persino medici) alle prese con basilari questioni inerenti alla giustizia, all'assetto della compagine pubblica, alle prescrizioni che ne scaturiscono al fine di disciplinare condotte e relazioni dei consociati.

2. Eredi dell'eccezione

Una prima prospettiva da cui muoverci è dunque quella che tematizza un aspetto in parte già emerso: l'alterità fra Grecia e Roma. Un'alterità,

beninteso, che si fa più significativa proprio laddove si combina a somiglianze, contiguità e articolate dinamiche di circolazione intellettuale. Possiamo parlare, al riguardo, di un'analisi comparata. Ma con l'avvertenza che né essa vuole costituire una versione aggiornata della 'Antike Rechtsgeschichte' vagheggiata a fine Ottocento (per essere poi quasi unanimemente respinta), né è praticabile senza acquisire consapevolezza di alcune insidie da cui guardarsi. Come il confronto fra realtà giuridiche antiche e odierne – in quella che possiamo considerare una comparazione 'diacronica' – deve essere sempre condotto con cautela, senza ingannevoli continuiismi né disinvolte trasposizioni di categorie dell'oggi su vicende del passato, pur di 'attualizzare' in ogni modo quest'ultimo, così non manca di rischi la comparazione che ora c'interessa e che denominerei 'sincronica' (ma in senso assai lato).

Non penso tanto all'inconveniente di ricognizioni dispersive e persino velleitarie, che si pongano sulle tracce di esperienze sin troppo disomogenee, ingovernabili da un solo studioso. Credo sia ancor più importante scongiurare un altro pericolo: quello di schiacciare un termine del confronto sull'altro. In effetti, le categorie coniate entro un primo scenario – nel nostro caso quello romano, ulteriormente condizionato dalle rivisitazioni posteriori – sono state spesso impiegate in riferimento al secondo (quello greco): per comodità espositiva, per la maggior familiarità dell'interprete con quel lessico, per la fiducia riposta in una sua portata pressoché neutra. Tutte motivazioni che però, a ben vedere, si rivelano assai fragili. Nel campo del diritto – anche privato, le cui nozioni si sono prestate più di frequente a simili innesti – nessuna parola è 'innocente', né risponde a una pura esigenza logica, situabile fuori del tempo.

Parlare di proprietà (come congiunto potere di «godere e disporre», nettamente distinto dal possesso e munito di una specifica tutela), di obbligazioni da contratto o da atto illecito, di successione testamentaria e legittima – per non dire di negozio giuridico, diritto soggettivo o effetto obbligatorio del consenso, ma anche della stessa polarità fra diritto privato e pubblico – e poi cercarne l'attestazione, fedele o almeno tendenziale, nelle fonti greche ha in sé qualcosa che trovo profondamente sbagliato. Si muove, in tal modo, da concetti che non sono *a priori* del giurista, ma l'esito di puntuali vicende storiche, proprie (e in larga misura esclusive) dell'esperienza romana e/o della tradizione 'romanistica'. Sforzarsi di trovarne il calco ad Atene e nelle altre *poleis* smentisce il senso autentico della comparazione: che consiste nell'accostare senza confondere, preservando i tratti che rispettivamente caratterizzano le realtà indagate.

La comparazione, in definitiva, è rispetto sostanziale dei termini in gioco e valorizzazione delle difformità che coesistono con le analogie – non certo omologazione dell'‘altro’, ridotto a specchio di ‘sé’, oltre tutto (spesso percepito come) sfocato e incompiuto. Nessun dubbio che, ove (e solo se) realizzata nel modo corretto, essa offra chiavi interpretative rilevanti, anche nell'ottica dei ‘fondamenti del diritto europeo’. Aiuta a comprendere i frequenti e variegati fenomeni osmotici che si consumarono nel Mediterraneo antico – un mare che aveva il nome di terra e che più di questa era percorso non solo da uomini e merci ma anche da idee e paradigmi istituzionali. Aiuta a comprendere perché certi eventi si consumarono quasi in contemporanea (basti pensare all'instaurazione di un ordine censitario con Solone e Servio Tullio, o all'ondata isonomica e antitirannica fra VI e V sec. a.C.), mentre per altri registriamo scarti temporali eclatanti – come in merito all'abolizione dell'assoggettamento fisico del debitore ma anche per l'apparizione dei primi *corpora* di leggi scritte (ad Atene risalenti a Dracone, anteriore ai decemviri di oltre centocinquanta'anni). Aiuta a comprendere perché non di rado gli stessi *prudentes* – derogando a un severo protocollo, che li voleva concentrati sulle sole testimonianze dei loro predecessori – si aprissero al ricordo di poeti, filosofi e retori greci. Espressione non secondaria di quell'osmosi culturale caratteristica dell'«impero greco romano», per dirla con Veyne, cui parteciparono anche i non pochi intellettuali greci che assumevano categorie e sensibilità da tempo proprie della loro tradizione per interpretare nevralgici meccanismi delle istituzioni romane: da Polibio a Dionigi di Alicarnasso, Appiano, Plutarco e Dione Cassio. Aiuta a comprendere a pieno, infine, le stesse peculiarità di fondo dell'esperienza romana: certi suoi tratti che a noi, avendone raccolto (e rivisitato) il lascito, potrebbero apparire scontati e rappresentano invece un *unicum* entro l'orizzonte antico.³

Quest'ultimo punto, al quale accostarsi a livello di macro-comparazione, merita forse qualche chiarimento. Cominciamo dall'idea stessa di ‘diritto’, inteso quale tecnica di disciplinamento delle condotte distinta da altri sistemi direttivi, e alla cui produzione variamente concorrono fonti diverse, per coinvolgere comunque un cetto di specialisti – ora a livello solo di inquadramento teorico e lavoro esegetico, ora anche di elaborazione norma-

³Solo l'altrove, come spesso accade, ci consegna le chiavi d'accesso alla nostra identità (in questo caso giuridica): secondo un'espressione di Goethe che tanto piaceva a Tullio Ascarelli – uno degli autentici padri del ‘metodo’ comparatistico –, «wer fremden Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen».

tiva. Pur nel mutare degli scenari storici – e dunque col differente configurarsi delle regole e di quanti le predispongano –, possiamo dire che la tradizione occidentale si è snodata per millenni attorno a questa immagine del giuridico. Per comprenderne pienamente la radice romana, giova addentrarsi proprio nell'alterità greca: tanto più significativa in quanto svela come le soluzioni precocemente attestate nell'Urbe, e poi affinate per secoli, tutto fossero fuorché scontate. Anzi, a ben vedere, l'anomalia è incarnata da Roma ben più che da Atene: un dato di cui fatichiamo ad avvederci solo perché a nostra volta siamo, per così dire, gli eredi dell'eccezione.

Già l'esistenza di un concetto di 'diritto', con una parola atta a designarlo come qualcosa di distinto dalla 'legge' (sostanzialmente identificabile nell'ordine di chi detenga il potere pubblico), non è rinvenibile in altra realtà antica se non a Roma. Il trittico di monosillabi – *ius*, *lex* e l'ancor più enigmatico *fas* – ricorrente fin dall'età arcaica illustra come presto vi emergesse un'assoluta peculiarità: l'allestimento (se preferiamo, la percezione dell'esistenza) di una trama prescrittiva irriducibile alle sole decisioni di chi, in città, coprisse ruoli di comando, né alle statuizioni delle assemblee dei capifamiglia. Prima ancora che il *ius* si andasse lentamente distaccando dal nesso arcaico col ritualismo sacrale (che peraltro, in qualche modo, rappresentò il primo stadio del suo tratto 'formale') e dunque dalla compenetrazione con religione ed etica – un risultato che possiamo considerare in larga misura raggiunto sul finire della repubblica –, è il fatto stesso di poterlo pensare e nominare che merita la massima considerazione. Così come non dobbiamo perdere di vista che sin dall'età dei re un ceto di esperti – coincidente con appositi collegi sacerdotali, a cominciare da pontefici e feziali – fu protagonista nel coniare figure giuridiche, regole e formulari, ben prima che si ponessero all'opera autentici legislatori.

I Greci, così come altri popoli del Mediterraneo antico, non conobbero nulla di simile. Non ebbero una parola traducibile col nostro 'diritto', a fronte di una pluralità di voci – fra cui spiccano *nomos*, *thesmós*, *rhētra*, *rhēma* – con cui esprimere le varie sfumature della 'legge' (o di un atto normativo dalla più circoscritta portata, quale un 'decreto': *pséphisma*, *kérygma*, *epítagma*). Neppure dettero vita a figure pienamente assimilabili a giuristi – ma semmai a 'esegeti' o 'esperti di *nomoi*', però con apporti limitati e/o a ridosso del solo momento processuale. Un'assenza, questa dei giuristi, ancor più eclatante se consideriamo la straordinaria fioritura culturale di quel mondo, con la pluralità di saperi che decollarono (soprattutto) nell'Atene del V sec. a.C.: saperi anche limitrofi a quello giuridico, come la retorica o la speculazione attorno a giustizia e modelli politici. Non

posso tornare, qui, sulle spiegazioni che trovo più plausibili in merito a questa vistosa divaricazione tra forme di «pensiero razionale»: giuridico su un fronte e filosofico sull'altro. Ricordo solo come la loro origine sia da cercare, a mio avviso, nell'antropologia profonda di Romani e Greci, col dissimile stile di religiosità che li connotò nell'età più risalente: fortemente sbilanciato sul versante ritualistico per i primi, su quello mitologico per i secondi.

Certo è che uno sguardo sinottico su quei due scenari pone di fronte a una specularità quasi perfetta. Da un lato, «il popolo del diritto», che però – secondo un'incisiva notazione di Schulz – «non fu il popolo della legge»; dall'altro, un'esperienza che, senza conoscere una dimensione giuridica davvero autonoma né un ceto di esperti che specificamente se ne occupasse, era dominata dalla costruzione del 'politico'. Di quest'ultimo l'attività legislativa costituiva la proiezione, a un tempo, esclusiva e saliente, ma mai disgiunta dalla tensione a realizzare la giustizia: una problematica martellante, dal binomio omerico di *dike* e *themis* sino alla speculazione platonica e aristotelica, passando dal grande laboratorio dei tragici – laddove invece lo stesso concetto di *iustitia* solo in età severiana riscosse l'attenzione dei giuristi romani (così come tarda e piuttosto defilata è già l'apparizione della relativa divinità). Ecco allora che, proprio nella logica dei 'fondamenti del diritto europeo', possiamo scorgere in queste due anime dell'antico⁴ la prima emersione – quasi l'archeologia – di una polarità dalla traiettoria bimillenaria.

Si tratta della dialettica fra un modello che, con Pietro Costa, denominerei «sofocratico» – ancor più che 'giurisprudenziale', il cui uso imporrebbe oltre tutto di chiarire la portata di volta in volta assunta dall'aggettivo – e uno «legicentrico», centrato sulle statuizioni che provengono dal potere politico. Una dialettica che ha assunto talora i tratti di una radicale contrapposizione (basti pensare alla Germania d'inizio Ottocento, con la nota divergenza fra Savigny e Thibaut, dietro il quale non è difficile scorgere Hegel); in altre stagioni è rimasta latente, con uno dei due paradigmi che risultava sostanzialmente recessivo; più spesso si è prestata a forme di coesistenza e ibridazione – come di fatto accade sempre più oggi, nel mondo sia di 'common law' che di 'civil law', nei quali è ormai difficile vedere le univoche incarnazioni dei due opposti schemi.

⁴Sorvolo ora sulla terza, quella ebraica, contraddistinta da ulteriori peculiarità. Qui la presenza della legge è sì totalizzante, ma proprio la sua origine divina interdice la possibilità di un sovrano legislatore, mentre d'altra parte alimenta l'incessante impegno ermeneutico di un ceto sapienziale fortemente polifonico.

Questi ultimi fenomeni non oscurano, tuttavia, il notevole rilievo teorico (e non solo) di quell'alterità, nel senso che essa è ben lontana dall'esaurirsi a livello di differenti modalità tecniche seguite nella produzione normativa. Vi sono compenstrate, piuttosto, concezioni diverse del giuridico, del suo dispiegarsi nel tempo e nello spazio sociale, del suo interagire col potere. La centralità, antica o moderna, della legge esprime – ha scritto Aldo Schiavone – il «prevalere soggettivo del comando politico e del suo progetto», mentre nell'altro modello si viene «affermando una sorta di primato della continuità sociale, e delle egemonie che vi si erano prodotte, rispetto all'incidenza della politica e dei suoi interventi». Anche se non sempre, o necessariamente, questo coincide col giustapporsi di orientamenti progressisti (se non addirittura rivoluzionari) da un lato e conservatori dall'altro, senza dubbio il paradigma «sofocratico» implica un tradizionalismo accentuato e una vocazione elitaria. Esattamente due dei tratti più spiccati che è dato cogliere nella lunga stagione del diritto 'giurisprudenziale' romano.

3. *I modelli e la storia*

Di questa forte caratterizzazione della loro esperienza, soprattutto rispetto a quella che era stata propria delle *poleis*, già i *prudentes* dovevano avere qualche consapevolezza. Pensiamo solo a come essi insistessero su certi caratteri non autoctoni della prima legislazione cui avevano dato vita, allorché evocavano la matrice greca (con l'ideale 'isonomico' che vi presiedeva) delle XII Tavole – sia pure restituendola traverso l'aneddoto, storicamente assai dubbio, dell'ambasceria che ne avrebbe preceduto l'emanazione. Ma consideriamo anche come si sforzassero, nel ripercorrere origine e vicende del *ius*,⁵ di condensarle attorno all'apporto di giuristi e magistrati, così da porne in risalto l'irriducibilità a una mera sequenza di leggi⁶ – in cui poteva invece risolversi la storia giuridica di altre comunità. Pensiamo, infine, alla cautela (ben maggiore di quella dimostrata da un Cicerone) con

⁵ Come Pomponio nell'*Enchiridion*, il cui impianto appare ancor più significativo se letto in contrappunto con l'*excursus* sulla storia giuridica di Roma negli *Annales* di Tacito, pressoché coevi.

⁶ Anche se certo la precoce apparizione di queste ultime, ricondotta all'età di Romolo, assumeva in D. 1.2.2.2 (*lib. sing ench.*) il ruolo di un autentico momento fondativo, dopo una stagione vissuta *sine lege certa, sine iure certo*.

cui si accostavano a una nozione così lontana dal proprio orizzonte, ossia quella di *nomos*. Penso soprattutto a Papiniano, impegnato nella difficile traduzione delle qualifiche che esso aveva ricevuto in un passaggio della *Prima Aristogitonea*, attribuita a Demostene.⁷

E tuttavia anche giustapporre un diritto (soprattutto privato) che fu a Roma caratterizzato per secoli dall'«onnipresenza del giurista» e che nelle *poleis* (Atene in testa) venne invece monopolizzato da prescrizioni, a carattere più o meno generale, predisposte dagli organi politici, costituisce solo un primo passo. Come sempre, la ricerca dei modelli – e delle loro prime, o più eloquenti, incarnazioni storiche – deve fare i conti con l'effettività delle vicende, l'inventiva del reale e la mutevole incidenza dei contesti. Se questo non impone di rinunciare a chiavi interpretative di più ampio respiro – il che imporrebbe di rimanere inchiodati all'«atomismo» dei fatti –, occorre pur sempre misurarsi con quella complessità, e dunque col suo scarso rispetto a una troppo lineare opposizione di paradigmi.

Mi limito, nel nostro caso, a segnalare un paio di aspetti, diversi ma connessi. In primo luogo la circostanza che quando parliamo di un diritto «legicentrico» per le città greche e di uno «sofocratico» per Roma, ne poniamo sempre in luce il formante più incisivo, ma non certo unico. Nella seconda realtà, accanto ai *prudentes* e in vari modi interagenti con loro, notoriamente svolsero un ruolo di protagonisti i magistrati provvisti di *iurisdictio*; né mancò il ricorso ad altre modalità normative, affidate ad appositi collegi legislativi, assemblee popolari, più tardi Senato e principi. Ma anche nelle *poleis* la sovranità del *nomos* appare lontana dai tratti moderni di un esclusivo legalismo, come vedremo più avanti. La dialettica antica fra quelle due rappresentazioni del giuridico non emerge, dunque, solo dal confronto tra Roma e Grecia, ma in qualche misura è già interna ai rispettivi scenari. Se vogliamo, anche in questo si delinea uno dei «fondamenti del diritto europeo»: entrambe le esperienze, infatti, testimoniano le prime di molteplici combinazioni che, in Occidente, si sono date fra quei due modelli.

Da qui il secondo profilo cui accennavo, con l'incidenza che tutto ciò rivela rispetto allo stesso configurarsi della nozione di 'legge', con la sfasatura fra i vocaboli latini e greci che siamo soliti rendere con la parola italiana. Certo se guardiamo alle XII Tavole – in larga misura consistenti nella registrazione scritta di *mores* preesistenti – ci imbattiamo in una *lex* per più

⁷ Cfr. D. 1.3.1 (1 *def.*). Anche Marciano si soffermò sulla stessa testimonianza (da lui accostata a quella del filosofo Crisippo), ma per riferirla direttamente in greco: D. 1.3.2 (1 *inst.*).